



Marca da bollo
€ 16,00
N° 01181002326671

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella-Vercelli

SEDE DI BIELLA: corso Europa n. 7/B – 13900 BIELLA

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

- VISTA** l'istanza presentata in data 6/08/2024 dalla ditta "**Generalfinance s.p.a.**" con sede legale in Milano (MI), via Stephenson Giorgio 43A, esercente attività di finanziamento sotto forma di factoring, acquisto di crediti d'impresе pro solvendo e pro soluto, anticipazioni contro cessione di credito di servizi accessori, intesa ad ottenere **l'autorizzazione per la sede sita in Biella (BI), via Piave n. 22**, di un impianto di videosorveglianza;
- VISTA** la documentazione integrativa pervenuta, a mezzo posta elettronica certificata, in data 2/10/2024 a seguito di richiesta di integrazione del 23/09/2024;
- VISTO** l'art. 4 c. 1 Legge 20/05/1970 n. 300 che prevede l'intervento della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro su istanza del datore di lavoro, in mancanza di rappresentanze sindacali unitarie o aziendali sul luogo di lavoro o in mancanza di un accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali sul luogo di lavoro;
- CONSIDERATO** che l'installazione dell'impianto comporta la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori ivi occupati;
- VERIFICATA** la sussistenza delle finalità di tutela del patrimonio aziendale dichiarate nell'istanza;
- VISTO** il Provvedimento generale 08/04/2010 del Garante per la Privacy in materia di videosorveglianza;
- VISTA** la documentazione relativa alla nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 679/2016 a favore della Società "**Axitea S.p.a.**" avente sede legale in Milano, via Gallarate 156 (Società incaricata della fornitura, assistenza, manutenzione dell'impianto di videosorveglianza ed erogazione del servizio di monitoraggio e gestione eventi dalla Centrale Operativa);
- ESAMINATA** la richiesta della ditta di accesso alle immagini in tempo reale e da remoto, per finalità di tutela del patrimonio aziendale, esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro, in assenza dei lavoratori e nei giorni festivi e di chiusura della sede sita in Biella (BI), via Piave n. 22;
- CONSIDERATO** che l'istante ha dichiarato che *"l'attivazione dell'impianto (registrazione) avviene al di fuori della fascia oraria lavorativa, ovvero...anche oltre il normale orario lavorativo (dalle 8:30 alle 18:00). L'impianto segue le fasce di attivazione dalle 19:00 alle 8:30 (Lun-Ven) e 24 h (Sab-Dom). Al di fuori di queste fasce orarie, escludiamo la presenza di personale dipendente degli uffici"*
- CONSIDERATO** che con riferimento all'accesso alle immagini, in tempo reale o registrate, la ditta ha dichiarato che avverrà, oltre che su richiesta dell'autorità giudiziaria, solo *"...nel caso in cui la centrale operativa, rilevi un allarme intrusione, attiva la visione da remoto, e sia necessario prendere visione degli istanti immediatamente precedenti l'allarme"*

AUTORIZZA



la ditta “Generalfinance s.p.a.” per la sede sita in Biella (BI), via Piave n. 22, ai sensi della Legge 300/1970, all’installazione e all’utilizzo dell’impianto di cui sopra purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. Il Responsabile dell’Unità Operativa, in qualità di titolare o responsabile del trattamento dei dati personali, può delegare la gestione tecnica dell’impianto a persone fisiche espressamente designate, che operano sotto la sua autorità (rif. art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003);
2. è fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa le guardie giurate, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di tutela del patrimonio aziendale (rif. art. 2 Legge 20/05/1970 n. 300);
3. **la registrazione delle immagini dovrà essere limitata nel tempo fino ad un massimo di 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria**, trascorsi i quali dovranno essere cancellate da ogni supporto fisso, preferibilmente con sovrascrittura automatica, e comunque non trasferiti su supporti mobili esterni (hard disk, CD o DVD, chiavette USB, ecc.);
4. i lavoratori occupati presso l’Unità Operativa dovranno essere preventivamente informati, **attraverso un testo completo contenente copia della presente autorizzazione**, circa le modalità di utilizzo dell’impianto e della possibilità che i dati personali raccolti potranno essere utilizzati esclusivamente a fini connessi al rapporto di lavoro; dovranno, altresì, essere ivi installati cartelli segnaletici di informativa di “AREA VIDEOSORVEGLIATA”;
5. le operazioni di accesso al sistema di videosorveglianza “in loco”, per la presa visione delle immagini registrate ed eventuale duplicazione, dovranno essere necessariamente tracciate anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” in formato non modificabile per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;
6. **l’accesso alle immagini da remoto ed in tempo reale è autorizzato e deve avvenire esclusivamente nelle fasce orarie in cui i dipendenti sono assenti e nei giorni di chiusura dei locali e per la finalità di tutela del patrimonio aziendale ed esigenze organizzative rappresentate dalla ditta;**
7. qualora nell’ambito dell’attività di videosorveglianza autorizzata con il presente provvedimento, vi siano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori occupati e di soggetti terzi (ad es. utenti, ospiti, visitatori), il trattamento dei dati personali deve essere effettuato rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante per la Protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 (GDPR).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli vizi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dello stesso, ovvero al TAR entro sessanta giorni dalla data di ricezione dello stesso, da parte sia dell’Azienda che delle OO.SS.

PO

per IL DIRETTORE DELL’ISPettorato TERRITORIALE
DEL LAVORO DI BIELLA – VERCELLI
(Dott. Giuseppe Falcone)
IL RESPONSABILE
Processo Servizio Utenza
dr. Massimo De Camillis